TESTO VIGENTE

All. "A"

ART. 33
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI

1) Nel caso di alloggi, il canone è da determinarsi secondo una stima dell'ufficio tecnico effettuata prendendo a riferimento la normativa sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo (criteri generali stabiliti dal D.M. 05.03.99 emanato in attuazione della legge 09.12.98 n. 431 art. 4, co. 2), ridotta del 30% per tutte le associazioni riconosciute ed iscritte all'Albo e cooperative sociali.
Stabilito quindi il canone di concessione come sopra, si procederà ad applicare eventuali ulteriori riduzioni nei seguenti casi:
a) 50% per le attività che si svolgono in presenza di locali utilizzati anche da istituzioni pubbliche;
b) 10% sulla quota canone determinata in percentuale in base all'utilizzo dei locali, per i soggetti che occupano gli spazi in coabitazione, al fine di incentivare l'ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi.

Sui canoni come sopra fissati la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, nonché della prevalenza di soci ed utenti residenti e domiciliati nel Comune, stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
-- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
-- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
-- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.
Sarà possibile, con le medesime modalità, prevedere la prestazione di servizi al fine di ridurre l'onere derivante dal calcolo delle spese per la conduzione dell'immobile. La valutazione del valore economico di tale prestazione sarà effettuata dal responsabile dell'Area interessata sulla base di valutazione di mercato.
Tale norma non potrà essere applicata alle cosiddette "cooperative etiche" che operano con fini di lucro.

1) Nel caso di spazi ed aree pubbliche il canone di concessione varia a secondo se si tratta di occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea.

2.1 Per L'occupazione di durata superiore ad 1 anno il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 50/mq annue. A tale importo si deve applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,5, se si tratta di occupazioni effettuate con chioschi, gazebo o simili per pubblici esercizi; 1,2 se si tratta di occupazioni con tavoli e sedie per pubblici esercizi.

2.2 Per l'occupazione di durata fino ad un massimo di 1 anno il corrispettivo canone di concessione giornaliero ammonta ad euro 0,80/mq. A tale importo si deve applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,2 se si tratta di occupazioni con tavoli e sedie per pubblici esercizi, o per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

2.3 Per l'occupazione finalizzata all'attività dei distributori di carburante, il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 40/mq annue.

Il canone non è dovuto per manifestazioni o iniziative di volontariato, di carattere politico e sindacale, fermo restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro.
Sui canoni come sopra fissati la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, nonché della prevalenza di soci ed utenti residenti nel Comune, e fermo restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro, stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
-- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
-- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
-- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.

3) Le determinazioni dei canoni di cui sopra saranno aggiornate, dal Servizio Demanio e Patrimonio, ogni due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo l'indice accertato dall'Istat sul relativo prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

TESTO SOVRAPPOSTO

All. "B"

ART. 33
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI

1) Nel caso di alloggi non riconducibili alla edilizia residenziale pubblica, per i quali vengono applicati i criteri di cui alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale ERP, il canone è da determinarsi secondo una stima dell'ufficio tecnico effettuata prendendo a riferimento la normativa sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo (criteri generali stabiliti dal D.M. 05.03.99 emanato in attuazione della legge 09.12.98 n. 431 art. 4, co. 2), ridotta del 30% per tutte le associazioni riconosciute ed iscritte all'Albo e cooperative sociali.
Stabilito quindi il canone di concessione come sopra, si procederà ad applicare eventuali ulteriori riduzioni nei seguenti casi:

a) 50% per le attività che si svolgono in presenza di locali utilizzati anche da istituzioni pubbliche;
b) 10% sulla quota canone determinata in percentuale in base all'utilizzo dei locali, per i soggetti che occupano gli spazi in coabitazione, al fine di incentivare l'ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi.

Sui canoni come sopra fissati la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, nonché della prevalenza di soci ed utenti residenti e domiciliati nel Comune, stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
-- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
-- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
-- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.
Sarà possibile, con le medesime modalità, prevedere la prestazione di servizi al fine di ridurre l'onere derivante dal calcolo delle spese per la conduzione dell'immobile. La valutazione del valore economico di tale prestazione sarà effettuata dal responsabile dell'Area interessata sulla base di valutazione di mercato.
Tale norma non potrà essere applicata alle cosiddette "cooperative etiche" che operano con fini di lucro.

2) Nel caso di spazi ~~ed aree pubbliche~~ interni agli immobili comunali il canone di concessione ~~varia a secondo se si tratta di occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea~~ viene calcolato con la seguente modalità:

2.1 ~~Per L'occupazione di durata superiore ad 1 anno il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 50/mq annue. A tale importo si deve applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,5, se si tratta di occupazioni effettuate con chioschi, gazebo o simili per pubblici esercizi; 1,2 se si tratta di occupazioni con tavoli e sedie per pubblici esercizi.~~
Per l'occupazione pari o superiore ad 1 anno, il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 53/mq annue.

2.2 ~~Per l'occupazione di durata fino ad un massimo di 1 anno il corrispettivo canone di concessione giornaliero ammonta ad euro 0,80/mq. A tale importo si deve applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,2 se si tratta di occupazioni con tavoli e sedie per pubblici esercizi, o per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.~~
Per l'occupazione di durata inferiore ad 1 anno, il canone di concessione di cui al punto 2.1 verrà calcolato per ogni frazione di mese.

~~**2.3** Per l'occupazione finalizzata all'attività dei distributori di carburante, il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 40/mq annue.~~

3) Nel caso di occupazione di spazi per l'installazione di impianti di radiocomunicazione il canone è da determinarsi secondo una stima comparativa diretta, redatta dall'Ufficio Tecnico, in base ai valori di mercato.

4) Nel caso di aree pubbliche destinate a giardino il canone di concessione viene calcolato con le seguenti modalità:
 - Fascia da 0 a 100 mq: 53,47 €/mq (1);
 - Fascia da 101 a 500 mq: 40,10 €/mq (0,75);
 - Fascia da 501 a 1.000 mq: 26,74 €/mq (0,50);
 - Fascia da 1.001 a 2.000 mq: 13,37 €/mq (0,25);
 - Fascia superiore a 2.001 mq: 5,35 €/mq (0,05);

 Per occupazioni di durata inferiore ad 1 anno, i canoni di concessione verranno calcolati per ogni frazione di mese.
 ~~Il canone non è dovuto per manifestazioni o iniziative di volontariato, di carattere politico e sindacale, fermo restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro.~~
 Sui canoni come sopra fissati ai punti 2 e 4, la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, ~~nonché della prevalenza di soci ed utenti residenti nel Comune, e fermo restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro,~~ stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
 -- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
 -- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
 -- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.
 Sarà possibile, con le medesime modalità, prevedere la prestazione di servizi al fine di ridurre l'onere derivante dal calcolo delle spese per la conduzione dell'immobile. La valutazione del valore economico di tale prestazione sarà effettuata dal responsabile dell'Area interessata sulla base di valutazione di mercato.
 Tale norma non potrà essere applicata alle cosiddette "cooperative etiche" che operano con fini di lucro.

5) Le determinazioni dei canoni di cui sopra saranno aggiornate, dal Servizio Demanio e Patrimonio, ogni due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo l'indice accertato dall'Istat sul relativo prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

TESTO FINALE

All. "C"

ART. 33
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI

1) Nel caso di alloggi non riconducibili alla edilizia residenziale pubblica, per i quali vengono applicati i criteri di cui alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale ERP, il canone è da determinarsi secondo una stima dell'ufficio tecnico effettuata prendendo a riferimento la normativa sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo (criteri generali stabiliti dal D.M. 05.03.99 emanato in attuazione della legge 09.12.98 n. 431 art. 4, co. 2), ridotta del 30% per tutte le associazioni riconosciute ed iscritte all'Albo e cooperative sociali.
Stabilito quindi il canone di concessione come sopra, si procederà ad applicare eventuali ulteriori riduzioni nei seguenti casi:

a) 50% per le attività che si svolgono in presenza di locali utilizzati anche da istituzioni pubbliche;
b) 10% sulla quota canone determinata in percentuale in base all'utilizzo dei locali, per i soggetti che occupano gli spazi in coabitazione, al fine di incentivare l'ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi.

Sui canoni come sopra fissati la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, nonché della prevalenza di soci ed utenti residenti e domiciliati nel Comune, stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
-- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
-- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
-- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.
Sarà possibile, con le medesime modalità, prevedere la prestazione di servizi al fine di ridurre l'onere derivante dal calcolo delle spese per la conduzione dell'immobile. La valutazione del valore economico di tale prestazione sarà effettuata dal responsabile dell'Area interessata sulla base di valutazione di mercato.
Tale norma non potrà essere applicata alle cosiddette "cooperative etiche" che operano con fini di lucro.

2) Nel caso di spazi interni agli immobili comunali il canone di concessione viene calcolato con la seguente modalità:

2.1 Per l'occupazione pari o superiore ad 1 anno, il corrispettivo canone di concessione ammonta ad euro 53/mq annue.

2.2 Per l'occupazione di durata inferiore ad 1 anno, il canone di concessione di cui al punto 2.1 verrà calcolato per ogni frazione di mese.

3) Nel caso di occupazione di spazi per l'installazione di impianti di radiocomunicazione il canone è da determinarsi secondo una stima comparativa diretta, redatta dall'Ufficio Tecnico, in base ai valori di mercato.

4) Nel caso di aree pubbliche destinate a giardino il canone di concessione viene calcolato con le seguenti modalità:
 - Fascia da 0 a 100 mq: 53,47 €/mq (1);
 - Fascia da 101 a 500 mq: 40,10 €/mq (0,75);
 - Fascia da 501 a 1.000 mq: 26,74 €/mq (0,50);
 - Fascia da 1.001 a 2.000 mq: 13,37 €/mq (0,25);
 - Fascia superiore a 2.001 mq: 5,35 €/mq (0,05);

 Per occupazioni di durata inferiore ad 1 anno, i canoni di concessione verranno calcolati per ogni frazione di mese.

 Sui canoni come sopra fissati ai punti 2 e 4, la Giunta Comunale potrà, a seconda dei sotto specificati criteri, stabilire ulteriori riduzioni fino ad un valore comunque non inferiore a 100 euro annue:
 -- per le associazioni che si occupano di volontariato a fini sociali, si terrà conto del valore sociale delle attività;
 -- per le associazioni sportive, culturali e ricreative, si terrà conto del particolare valore dell'attività svolta finora sul territorio;
 -- per le medesime associazioni, si terrà conto dei progetti di attività futura concordati con i competenti assessorati al fine di svolgere attività sinergica e complementare a quella programmata dall'Amministrazione Comunale.
 Sarà possibile, con le medesime modalità, prevedere la prestazione di servizi al fine di ridurre l'onere derivante dal calcolo delle spese per la conduzione dell'immobile. La valutazione del valore economico di tale prestazione sarà effettuata dal responsabile dell'Area interessata sulla base di valutazione di mercato.
 Tale norma non potrà essere applicata alle cosiddette "cooperative etiche" che operano con fini di lucro.

5) Le determinazioni dei canoni di cui sopra saranno aggiornate, dal Servizio Demanio e Patrimonio, ogni due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo l'indice accertato dall'Istat sul relativo prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.